Camera dei Deputati

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)

Audizione Amministratore Delegato di Acquirente Unico SpA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/2413, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/ 1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 (Atto n. 324)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118». (Atto n. 332)

4 novembre 2025

Acquirente Unico S.p.A.
Socio unico ex art. 4 D.Lgs 79/99 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.
Società che esercita attività di direzione e coordinamento: GSE S.p.A.
Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n. 05877611003
R.E.A. di Roma n. 932346 - Capitale Sociale € 7.500.000 i.v.
Sede Legale - Via Guidubaldo Del Monte 45, 00197 Roma
Tel. +39 0680131 - Fax. +39 0680134086
www.acquirenteunico.it - info@acquirenteunico.it

Illustre Presidente, Onorevoli deputate e deputati,
grazie per la possibilità data ad Acquirente Unico di fare alcune riflessioni su due provvedimenti di grande interesse per lo sviluppo del settore energetico in Italia: l'Atto Governo n. 324, che recepisce la Direttiva cosiddetta RED III, e l'Atto Governo n. 332, relativo alla promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Acquirente Unico Spa è una società pubblica senza scopo di lucro partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE); fin dalla sua istituzione si è occupata in via principale di garantire la fornitura di energia elettrica a privati e PMI nel mercato tutelato.

Con il completamento della liberalizzazione del mercato elettrico, Acquirente Unico svolge, secondo le direttive di ARERA, l'attività di approvvigionamento di energia elettrica per il Servizio di Maggior Tutela, che poi cede agli esercenti che la fatturano ai consumatori domestici vulnerabili.

Negli ultimi anni sta acquisendo sempre maggior rilevanza, nel panorama di un mercato elettrico integrato, anche il **Sistema Informativo Integrato (SII),** di cui ho già accennato, istituito presso Acquirente Unico dalla legge n.129 del 13 agosto 2010.

Finalità del SII è quella di gestire i flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas; il SII è basato su una banca dati a livello nazionale dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti, ed il cui fine è quello di garantire la fluidità nello scambio dei dati e la loro qualità; al contempo è garantita la sicurezza dei dati e il rispetto della privacy, secondo una logica di contenimento dei costi.

Acquirente Unico gestisce anche il **Portale Consumi e il Portale Offerte**, strumenti nati non con fini commerciali, ma al servizio del consumatore per informarlo su quanto e come consuma e per aiutarlo a scegliere l'offerta di luce e gas più adatta alle proprie esigenze.

Inoltre, Acquirente Unico gestisce, per conto di ARERA, anche lo **Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente**, con il quale fornisce

informazioni ed assistenza ai clienti finali di energia elettrica e gas, ai consumatori-produttori di energia elettrica, agli utenti del servizio idrico integrato, del teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Lo Sportello mette a disposizione dei consumatori diversi servizi, tra cui il **Servizio Conciliazione**, strumento di tutela stragiudiziale che consente in modo rapido e gratuito di risolvere una controversia con il proprio fornitore senza ricorrere alle vie giudiziarie.

La Direttiva RED III

Per quanto riguarda la Direttiva (UE) 2023/2413 per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. direttiva RED III) si segnala che il legislatore europeo, per promuovere l'adozione di accordi di compravendita di energia rinnovabile a lungo termine, demanda agli Stati Membri il compito di:

- valutare modalità per ridurre i rischi finanziari associati a tali accordi, utilizzando, in particolare, garanzie di credito;
- assicurare che gli accordi non siano soggetti a procedure o oneri sproporzionati o discriminatori
- che le relative garanzie di origine possano essere trasferite all'acquirente dell'energia rinnovabile nell'ambito dell'accordo di acquisto.

Su questo punto Acquirente Unico, già in precedenti audizioni, ha suggerito di fare ricorso, per approvvigionare il mercato dei clienti vulnerabili, agli strumenti presenti in qualsiasi mercato, compresi i PPA, e questo per permettere da un lato un approvvigionamento efficiente (e puntare alla stabilizzazione del prezzo) e dall'altro per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di consumo di energia da fonti rinnovabili fissati dalla direttiva stessa.

Devo dire con soddisfazione che il decreto-legge c.d. bollette (legge n. 60 del 2025) ha accolto questa sollecitazione, riconoscendo ad Acquirente Unico la possibilità di utilizzare gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica ovvero tramite la stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive, gestite proprio da Acquirente Unico, per l'approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità.

Nell'ottica dell'ampliamento dell'utilizzo dei contratti bilaterali a termine per implementare e incentivare l'impiego delle energie da fonti rinnovabili, vorrei suggerire una riflessione sulla possibilità di allargare l'operatività di Acquirente Unico anche all'approvvigionamento degli enti pubblici

Si potrebbe pensare ad un vero sistema di acquisto centralizzato di energia, prevalentemente da fonte rinnovabile, realizzato da Acquirente Unico attraverso strumenti a lungo termine, da cedere ai fornitori di energia delle pubbliche amministrazioni.

In questo modo si otterrebbero da una parte un effetto di stabilizzazione dei costi energetici (e disaccoppiandoli dal prezzo del gas), e dall'altro la garanzia di un uso prevalente delle Fonti di Energie Rinnovabili FER.

Segnalo poi altri due articoli di interesse.

L'articolo 12, dedicato all'accesso ai dati delle batterie e dei veicoli elettrici, e **l'articolo 33,** che affida ad ARERA il compito di definire, entro 180 giorni, i criteri e le modalità con cui i distributori devono rendere disponibili i dati relativi all'energia rinnovabile immessa in rete.

In entrambi i casi si tratta di centralizzare dati energetici per il loro sfruttamento a scopi di interesse pubblico.

Sicuramente Acquirente Unico potrebbe candidarsi a diventare il soggetto deputato alla gestione di questi dati attraverso la banca dati del

nostro **Sistema Informativo Integrato** che già garantisce standard interoperabili, audit indipendenti a tutela della cybersicurezza.

La banca dati del nostro **SII** permetterebbe di amministrare in modo trasparente e accessibile i dati raccolti solo per finalità di ottimizzazione della gestione energetica e ambientale, non a fini commerciali o di marketing; oltre al know-how, Acquirente Unico possiede anche le capacità organizzative per garantire tutto ciò.

In un mercato sempre più liberalizzato, la detenzione dei dati rappresenta una ricchezza che non può che essere gestita da un attento controllo pubblico, soprattutto se riguarda l'utente finale, che sia esso il cittadino o l'impresa.

Modifiche al TU FER

Passando **all'Atto n. 332, ed alle modifiche al TU FER**, ricordo che il D.Lgs. 190/2024, Testo Unico sulle Rinnovabili (FER), nasce con l'obiettivo di semplificare tutte le procedure burocratiche legate all'impiego degli impianti alimentati da Fonti di Energie Rinnovabili (FER).

Con il testo in esame vengono rimossi ostacoli procedurali per interventi che non richiedano nuovo consumo di suolo e per l'integrazione degli accumuli, elementi chiave per la stabilità della rete; viene inoltre estesa la portata del regime dell'attività libera ad alcune tipologie di interventi a impatto ambientale e paesaggistico zero o comunque minimale.

Per quanto concerne in particolare Acquirente Unico, l'innovazione di peculiare rilievo riguarda **l'articolo 12 e la previsione di appositi meccanismi per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative alle procedure amministrative**; il chiaro obiettivo della norma è quello di favorire soluzioni conciliative ed evitare l'aggravio dei processi e relativi costi.

L'articolo 12 sopperisce infatti ad una lacuna presente nel decreto legislativo n. 190 del 2024 che, nel disciplinare le procedure amministrative per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non ha previsto "meccanismi" per la risoluzione delle controversie di semplice e facile accesso.

La Commissione europea incentiva e sostiene da tempo l'introduzione di meccanismi per la risoluzione extra giudiziale delle controversie, con l'obiettivo di raggiungere la deflazione del contenzioso giurisdizionale negli ordinamenti interni, prevedendo procedure snelle che assicurino:

- il contraddittorio tra le parti;
- una durata massima delle procedure;
- la gratuità delle stesse per ciascuna delle parti;
- il loro svolgimento in modalità digitale.

Oltre all'obiettivo deflattivo, vorrei rimarcare come la semplificazione della risoluzione del contenzioso dovrebbe tradursi in uno stimolo coerente con l'obiettivo di incentivare la produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo.

La nuova disciplina prevista con la norma in commento prevede dunque meccanismi alternativi - definiti da ARERA e gestiti da Acquirente Unico – che avranno **carattere decisorio**: il legislatore immagina un sistema mediante il quale si provi a definire la controversia senza che si instauri un procedimento giurisdizionale; rimane ferma, comunque, la facoltà di impugnare la risoluzione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Vista la natura decisoria del meccanismo, il legislatore ha opportunamente e puntualmente individuato le tipologie di controversie in merito alle quali è ammesso il ricorso alla risoluzione extragiudiziale; si tratta di quelle questioni rispetto alle quali è presumibile che si generi un contenzioso rilevante, anche con riferimento a impianti di taglia "domestica".

Altrettanto opportuna appare la scelta effettuata al comma 5 del nuovo articolo 12-bis di demandare sempre ad ARERA la disciplina in base alla quale vengono individuati i "decisori extragiudiziali", che debbono essere terzi rispetto alle parti interessate, muniti di competenze in tema di procedimenti amministrativi per le FER, nonché di adeguata qualificazione in uno o più settori interessati dalle fattispecie di controversie rientranti nell'ambito di applicazione del meccanismo di risoluzione alternativa.

Come previsto dalla norma, Acquirente Unico è il soggetto più idoneo a garantire che la risoluzione extragiudiziale venga gestita secondo principi di terzietà e indipendenza, nonché con adeguati livelli di esperienza e competenza, dato che Acquirente Unico, sempre sulla base delle direttive di ARERA, già gestisce il cosiddetto "Servizio Conciliazione", istituito dalla stessa Autorità in attuazione dell'articolo 44, comma 4, del d.lgs. n. 93/2011.

Per fornirVi un'idea delle controversie nel settore energetico allargato, ricordo brevemente alcuni numeri del Servizio Conciliazione - gestito da AU - Settori elettrico, gas, idrico e telecalore.

Nei **primi nove mesi del 2025** parliamo di **16.990 procedure**.

Nello stesso periodo si registrano **11.029 conciliazioni concluse**, con **7.487 accordi sottoscritti**, pari ad un **tasso di successo del 68%** sulle procedure concluse.

La durata media per giungere all'accordo è di **54 giorni solari**, con tempi minimi di **6 giorni**.

Nel 2024, invece, parliamo di **29.180 procedure**; **20.962** conciliazioni concluse e **13.008 accordi sottoscritti** e un tasso di successo del **62%**.

Attualmente i conciliatori abilitati sono **68**, ma il numero è sempre in continuo ampliamento e aggiornamento.

La soluzione proposta dall'articolo permetterebbe dunque di alleggerire il carico gravante sulla giustizia.

I sistemi giudiziari efficaci dello Stato di diritto hanno un impatto economico positivo, il che è particolarmente importante nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza (PNRR); laddove e quando i sistemi giudiziari garantiscono il rispetto dei diritti, i creditori sono più propensi a concedere prestiti, i costi delle operazioni si riducono e le imprese sono più inclini a investire, hanno maggiore fiducia e sono dissuase dall'assumere comportamenti opportunistici; un sistema giudiziario efficace è essenziale per una crescita economica sostenuta, può migliorare il contesto imprenditoriale, promuovere l'innovazione, attrarre investimenti esteri diretti, garantire entrate fiscali e sostenere la crescita economica.

In Italia – secondo la Relazione sullo Stato della giustizia nell'Unione Europea del 2024 - il tempo stimato necessario per definire le cause civili, commerciali, amministrative è stato nel 2022 di oltre un anno, mentre il tempo stimato necessario per definire i contenziosi civili e commerciali in primo grado supera i 500 giorni; l'Italia inoltre risulta essere agli ultimi posti per entità di sforzi realizzati per promuovere l'uso volontario di metodi di risoluzione alternativa delle controversie con incentivi specifici.

Acquirente Unico accoglie dunque positivamente questa sfida, certo di poter garantire sia l'indipendenza e la terzietà sia la semplicità e trasparenza nella gestione del nuovo carico affidato.

Grazie
L'Amministratore Delegato
Acquirente Unico Spa
Giuseppe Moles